

Prot. 1061/23

**TRIBUNALE DI COMO**

**DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA DI  
MILANO**

Prot. 805/23

**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI COMO**

\*\*\*

Protocollo operativo ai fini di un efficiente coordinamento tra adempimenti degli organi delle procedure concorsuali e indagini in materia di criminalità organizzata.

**LE PARTI SOTTOSCRITTE**

*Premesso* che, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, hanno ravvisato la necessità di sostenere e rafforzare l'azione di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività imprenditoriali, sul presupposto che costituiscano un ostacolo alla crescita dell'economia e al rilancio delle attività produttive di piccole e medie e grandi dimensioni e che esse frequentemente si traducano nella pianificazione di dissesti di impresa quale modalità operativa per ottimizzare il profitto mafioso in danno prevalentemente di erario ed enti previdenziali;

*Rilevato* che l'art. 53, comma 1, della legge 190/2012 e succ. mod. (cd. *white list*) individua come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività imprenditoriali :

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;

- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

**Considerato** che le indagini condotte dalla Direzione distrettuale antimafia con particolare riferimento al territorio lombardo hanno evidenziato quali settori sensibili alla presenza di fenomeni mafiosi, le seguenti attività:

- a) fornitura, da parte di imprese in qualunque forma giuridica, di prestazioni di facchinaggio, trasporti, logistica, imballaggio, movimentazione e magazzinaggio merci oppure fornitura - specialmente a favore del settore dell'edilizia, delle costruzioni e delle manutenzioni di reti ferroviarie e stradali (dove sono presenti fenomeni del cosiddetto "distacco") - di manodopera non specializzata;
- b) raccolta, trasporto, stoccaggio e trasformazione rifiuti di qualche genere;
- c) titolarità e/o gestione di locali pubblici nel settore dell'intrattenimento, del divertimento e della ristorazione con particolare riguardo a quelli siti in zone centrali o particolarmente significative delle città (per esempio, zone del centro o della cosiddetta movida) e ad operazioni di ristrutturazione/ampliamento/rinnovamento dei locali e degli arredi in cui si esercitava l'attività della fallita;
- d) edilizia e costruzioni specialmente se titolari di appalti o subappalti con qualche Pubblica Amministrazione;
- e) commercio (anche internazionale) e noleggio di autovetture con targhe straniere;
- f) commercio (anche internazionale) ed erogazione di carburanti ed idrocarburi;
- g) commercio metalli ferrosi e non;
- h) riciclaggio di materie plastiche;
- i) tabaccai e/o titolari di licenze monopolio o giochi;
- j) imprese destinatarie di fondi e di agevolazioni pubbliche e/o di organismi comunitari a fattore comune, quando aventi sedi

legali/operative in località molto distanti da quelle in cui si esplica effettivamente l'attività d'impresa;

**Considerato** inoltre che le decisioni giudiziarie intervenute su reati di matrice economica aggravati dalla finalità agevolatoria della “res” mafiosa di cui all'art 416 *bis* 1 c.p. (acquisizione e gestione di settori economici con metodo mafioso (art 416 *bis* c.p.), condotte di bancarotta fraudolenta, violazioni fiscali, falsi in bilancio, riciclaggio e reimpiego etc.) hanno evidenziato la presenza di elementi sintomatici di mafiosità nei seguenti indicatori:

#### Soggettivi

- amministratori e soci (specie se unici) troppo giovani o troppo anziani, alla loro prima esperienza lavorativa, oppure privi di pregressa esperienza per lo specifico settore d'impiego;
- amministratori e soci (specie se unici) già interessati da precedenti fallimenti specialmente se correlati a quello in analisi;
- amministratori e soci (specie se unici) residenti e domiciliati in località molto distanti da quelle nelle quali si svolge effettivamente l'attività d'impresa [ovviamente maggiore attenzione se le residenze e domicili sono in territori “a rischio”];
- amministratori e soci (specie se unici) di cittadinanza straniera specie se giunti da poco nel territorio nazionale;
- amministratori e soci (specie se unici) subentrati in epoca molto recente e molto prossima al momento in cui può ritenersi iniziata la crisi che ha condotto al fallimento;
- professionisti che “seguono” la fallita e la cui sede ed operatività sia lontana dal luogo in cui si esplica effettivamente l'attività dell'impresa oppure impresa con dichiarata sede operativa presso studi professionali che si rivelano meri titolari delle scritture contabili;
- presenza di lavoratori dipendenti regolarmente assunti in numero spropositato rispetto all'effettiva attività d'impresa oppure assunzione di lavoratori che poi non prestano alcuna attività;

- presenza di lavoratori dipendenti regolarmente assunti che percepiscono compensi decisamente spropositati rispetto alle effettive mansioni svolte ed alle precedenti esperienze lavorative;
- presenza nella compagine societaria di trust e/o fiduciarie specialmente, queste ultime, se non note o appartenenti a consolidati gruppi bancari.

### Oggettivi

- utilizzo di schemi fraudolenti utilizzati per ottimizzare il profitto costituito dall'acquisizione e/o mantenimento dell'appalto con metodi mafiosi (es. utilizzo di schemi mutualistici caratterizzati da interposizione soggettiva di cooperative costituenti serbatoi di manodopera aventi cicli di vita di due/tre anni con maturazione di ingenti debiti fiscali);
- utilizzo (in acquisto) di fatture per operazioni inesistenti oppure di sovralfatturazioni di materiali e di beni (maggiore attenzione va posta per le operazioni di acquisto che riguardano beni e/o prestazioni professionali non coerenti con l'oggetto sociale): un possibile indicatore della presenza di FOI è la sussistenza di debiti verso fornitori scaduti da oltre sei mesi e non seguiti da azioni legali, così come la presenza di debiti verso fornitori in attesa di fatturazione (comportamento tra l'altro oggi meno concretamente giustificabile stante la presenza della fatturazione elettronica) potrebbe essere indice di pagamenti che prescindono l'attività d'impresa e, quindi, distrattivi;
- vendita di componenti patrimoniali, tra le quali anche le cessioni di rami d'azienda, a prezzi decisamente scontati e fuori dai valori di mercato; le cessioni dei rami di azienda devono essere particolarmente valutate nei settori delle costruzioni legate agli appalti pubblici dove spesso il valore del ramo ceduto è composto unicamente delle certificazioni tecniche possedute [SOA];
- anomala movimentazione dei conti, specie di quelli di cassa (la presenza di conti cassa negativi oppure di conti cassa eccessivamente alti è spesso indice di distrazioni di denaro);
- ingiustificata, rispetto al numero dei dipendenti ed alla tipologia dell'attività, titolarità di carte prepagate sia bancarie che postali;

- presenza di operazioni di cessione specie di immobili non concluse con la perdita della caparra a favore del promissorio venditore;
- finanziamenti da parte di soci (che possiedono le caratteristiche di cui ai punti precedenti) scarsamente patrimonializzati (e talvolta ancora a debito della società) e/o in sproporzione alle quote sociali sottoscritte oppure in forma indistinta, oppure effettuati in contanti in soluzioni frequenti e spesso sotto la soglia di intrasferibilità prevista dalla norma antiriciclaggio;
- movimentazioni finanziarie sui conti correnti con importi simili in entrata ed in uscita molto frequenti e sottosoglia di intrasferibilità prevista dalla norma antiriciclaggio.

*Ritenuto* che una esigenza di prevenzione si ponga con particolare intensità nelle situazioni di crisi aziendale in cui l'imprenditore si trova in una situazione di vulnerabilità e quando l'impresa sia assoggettata a procedure concorsuali, risultando frequente l'emersione di dissesti in sede fallimentare cagionati da condotte riconducibili a soggetti contigui alla criminalità organizzata e, per altro verso, l'inserimento dei predetti in procedure competitive di vendita con il pericolo di alterazione della regolarità delle stesse;

*Condiviso* il fine di assicurare il tempestivo svolgimento delle indagini in materia di criminalità organizzata nei casi in cui emergano profili di responsabilità penale nell'ambito di procedure concorsuali;

*Sentiti* per quanto attiene al Tribunale di Como i giudici che curano la giurisdizione in materia di procedure concorsuali,

## **STABILISCONO**

a) Il Tribunale di Como, Prima sezione civile, inviterà i curatori e i commissari giudiziali che nello svolgimento delle loro attività rilevino la sussistenza degli elementi sintomatici di mafiosità sopra individuati, o altri fattori chiaramente significativi della possibile presenza nell'attività di persone legate alla criminalità organizzata, a trasmettere all'indirizzo di posta elettronica [procuratore.procura.como@giustiziacert.it](mailto:procuratore.procura.como@giustiziacert.it)

una prima segnalazione, cui farà seguito una eventuale interlocuzione qualora si rilevino profili concreti di infiltrazione mafiosa; i presupposti per la segnalazione saranno autonomamente valutati dal singolo professionista in relazione agli elementi sintomatici sopra elencati, senza alcun pregiudizio circa la natura del suo incarico, che deve essere svolto con i necessari requisiti di indipendenza derivanti dalla natura pubblicistica. Le segnalazioni pervenute non saranno depositate nel fascicolo della procedura concorsuale né potranno essere oggetto di informativa al giudice.

b) Il Procuratore della Repubblica di Como provvederà ad iscrivere a mod. 45 F.N.C.R. le segnalazioni pervenute ed il relativo fascicolo (con l'indicazione del numero del procedimento mod. 45 F e del Pubblico Ministero assegnatario) sarà trasmesso alla Direzione Distrettuale Antimafia per l'adozione di eventuali iniziative di competenza;


c) Il coordinamento tra la Direzione distrettuale Antimafia e la Procura della Repubblica di Como, sia ai fini investigativi sia ai fini della eventuale estensione delle richieste di liquidazione giudiziale ad altre società, verrà garantito dall'interlocuzione tra i due Uffici.

Restano fermi gli adempimenti previsti dal Codice della Crisi d'impresa in capo agli organi della procedura (art 130 CCI) fra i quali l'obbligo di denuncia di reato.

Il presente protocollo verrà adeguatamente pubblicizzato per favorirne la conoscenza da parte dei soggetti interessati.

Sottoscritto a Como, il 9 giugno 2023

Il Presidente Vicario del Tribunale di Como  
Presidente della Prima Sezione civile  
Paola Parlati




---

Il Procuratore della Repubblica f.f.  
Presso il Tribunale di Como  
Massimo Astori



---

Il Procuratore aggiunto della Repubblica  
Direzione Distrettuale Antimafia di Milano  
Alessandra Dolci



---